



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
 Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere -
 Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -
 Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -
 Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

Oggetto

Assicurazione danni - Sinistro
 verificatosi nel periodo di
 ultrattività della polizza -
 Pagamento del premio oltre i
 sei mesi dalla scadenza -
 Operatività della polizza

Ud. 20/07/2016 - PU

R.G.N. 6967/2014

Rom 26.10.14

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6967-2014 proposto da:

PI SRL, in persona dell'amministratore unico legale
 rappresentante sig. PZ, nonché lo stesso sig.
 PZ personalmente, elettivamente domiciliati in
 ROMA, VIA G.G. BELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato PAOLO
 MEREU, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELENA
 PINNA giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

X SPA;

- intimata -

2016
1706

avverso la sentenza n. 1141/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l'Avvocato GIOVANNI PAPALEO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso e statuizione sul contributo unificato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2008 **PZ**, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della **OI** s.n.c., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, **X** S.p.A., deducendo che: aveva concluso con la società convenuta una polizza di responsabilità civile il 22 febbraio 2002, con scadenza al 17 novembre 2002; il 20 novembre 2003, all'interno di un cantiere dove operava la **PI** era avvenuto un grave incidente in cui era deceduto il lavoratore **MV**; lo **Z**, quale "titolare della ditta **PI** s.n.c." era stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo e condannato dal giudice penale a versare alle parti civili una provvisionale di euro 150.000,00 e all'INAIL l'importo di euro 170.000,00.

Tanto premesso, l'attore chiedeva l'accertamento della validità ed efficacia della polizza e di essere tenuto indenne dall'**X** da tutte le pretese risarcitorie dei terzi.

La società assicuratrice convenuta si costituiva, eccependo che la polizza non era operativa perché scaduta il 17 novembre 2003.

In corso di causa l'attore sosteneva che il contratto era efficace, in quanto il sinistro era avvenuto entro i quindici giorni dalla scadenza, durante la sospensione ex art. 1901 c.c. mentre la convenuta evidenziava che il pagamento del premio era avvenuto non nei quindici

giorni di sospensione, bensì il 26 maggio 2004, quando la garanzia non era più operativa.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 29 settembre 2010, rilevava che, non trattandosi del pagamento del primo premio bensì di quello dell'annualità successiva, si era verificata la sospensione dell'efficacia del contratto ex art. 1901 c.c., l'incidente era avvenuto nel termine di ultrattività del contratto ma il pagamento del premio da parte di **PI** era avvenuto dopo che erano trascorsi sei mesi dalla scadenza, di talché il contratto si era risolto *ex lege* e rigettava la domanda.

Avverso tale decisione **PZ**, in proprio e nella dedotta qualità, proponeva gravame, cui resisteva **X** S.p.A..

La Corte di appello di Brescia, con sentenza depositata il 15 ottobre 2013, rigettava l'impugnazione e condannava gli appellanti in solido alle spese di quel grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito la **PI** S.r.l. in persona dell'amministratore unico legale rappresentante **PZ**

nonché quest'ultimo in proprio hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di quattro, *rectius* cinque, motivi (essendo stata omessa la numerazione in relazione al motivo di cui a p. 16 del ricorso).

L'intimata **X** S.p.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito, pur riconoscendo la validità del primo periodo di polizza e che il sinistro si è verificato entro i quindici giorni successivi e, quindi, nel periodo di ultrattività della polizza, “discostandosi da una corretta interpretazione della disciplina in

materia, e con ciò traendo delle conseguenze giuridiche che contraddicono la corretta interpretazione della norma”, avrebbe fatto “discendere dagli accadimenti successivi del contratto l’inefficacia anche del periodo di ultrattività del primo periodo, che nell’interpretazione della Corte ... verrebbe travolto dalla risoluzione di diritto del contratto conseguente al mancato pagamento del successivo periodo assicurativo”. Ad avviso dei ricorrenti l’interpretazione operata dalla Corte territoriale si porrebbe in contrasto con il contenuto dell’art. 1901 c.c., che prevederebbe che il primo periodo di vigenza della polizza abbia, dopo la sua scadenza naturale, una ultrattività di quindici giorni e solo dopo tale periodo si determinerebbero gli effetti stabiliti dal secondo comma di detta norma, fermo restando che i quindici giorni di ultrattività sarebbero comunque “sotto garanzia, perché riferiti alla validità del primo periodo, e non alle sorti di quello successivo”.

Tale interpretazione, secondo i ricorrenti, sarebbe confermata da quanto previsto dall’art 3 delle condizioni di polizza nonché dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di risoluzione del contratto a norma del terzo comma dell’art. 1901 c.c., l’effetto retroattivo della risoluzione si produce non dalla scadenza del premio ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

In conclusione, ad avviso dei ricorrenti, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere sussistente la copertura assicurativa di polizza, “essendosi il sinistro verificato nel periodo di ultrattività del primo periodo di polizza, valido ed efficace, in applicazione della corretta interpretazione dell’art 1901 cod. civ., dell’art. 1458 cod. civ. e dell’art. 3 co. 2 Condizioni Generali e Particolari di polizza, così come interpretate dalle sentenze di legittimità” richiamate in ricorso.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte già con la sentenza. 13/10/1975, n. 3310 ha affermato che il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art 1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo; questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l'indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell'inadempienza dell'assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art 1901, terzo comma c.c., nel senso che l'effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

Tale principio è stato successivamente confermato con le sentenze di legittimità, n. 25 del 5/01/1981, n. 17 del 08/01/1987 (v. anche Cass. n. 18525 del 3/09/2007) e, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le sentenze n. 5882 del 13/11/1979, n. 9572 del 01/10/1997 e n. 15801 del 06/07/2009.

Ritiene la Corte che da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi e rileva che nel caso all'esame anche l'art. 3 delle condizioni generali di polizza, riportato testualmente nell'illustrazione del motivo, è in linea con l'interpretazione operata in questa sede della norma di cui al secondo comma dell'art. 1901 c.c..

2. Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi proposti.

3. Va pertanto accolto il primo motivo del ricorso, va dichiarato assorbito l'esame degli altri motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del


presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra riportato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito l'esame degli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo MATIESTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 19 DIC 2016
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

